

Numero
235

fr

0

Bellinzona
22 gennaio 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consigliera federale
Dipartimento federale dell'interno DFI
Elisabeth Baume-Schneider
3003 Berna

sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch
(pdf e word)

Procedura di consultazione

Modifica della legge sul libero passaggio: Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e

Signora Consigliera federale,

la ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione relativa alla *Modifica della legge sul libero passaggio: Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e*.

La proposta posta in consultazione tocca una parte minima di assicurati visto che gli istituti che offrono un piano di previdenza 1e sono solo il 2% degli istituti di previdenza svizzera. Questi istituti offrono diverse strategie di investimento e possono versare agli assicurati uscenti il valore effettivo dell'aver di previdenza al momento dell'uscita. Un'eventuale perdita derivante dalla strategia di investimento scelta è quindi oggi assunta dall'assicurato uscente e non dal collettivo degli assicurati. Attualmente un assicurato che cambia posto di lavoro è obbligato a trasferire il suo avere di previdenza all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se questo non è affiliato a un istituto previdenza che propone un piano di previdenza 1e, per l'assicurato può diventare impossibile recuperare un eventuale perdita. La proposta posta in consultazione propone quindi di proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e, introducendo la possibilità per gli assicurati di depositare il loro avere previdenziale, temporaneamente ma per al massimo due anni, presso un istituto di libero passaggio anziché versarlo al nuovo istituto di previdenza.

Per garantire che l'aver di previdenza venga versato al nuovo istituto di previdenza al più tardi dopo due anni, la proposta posta in consultazione prevede che all'entrata nel nuovo istituto di previdenza gli assicurati sono tenuti a comunicare a quest'ultimo dove erano affiliati in precedenza. In caso di inosservanza di quest'obbligo, in futuro gli istituti di previdenza saranno però tenuti a cercare attivamente gli averi degli assicurati, ciò che oggi non sono tenuti a fare.

La proposta posta in consultazione introduce quindi un ingiustificato nuovo onere operativo per gli istituti di previdenza (IP), che non offrono piani di previdenza 1e.

Rileviamo infatti che il mancato trasferimento al nuovo istituto di previdenza di un avere di libero passaggio è spesso il risultato della superficialità degli assicurati, ma anche di una strategia volta ad evitare di proposito il confluire di un avere di libero passaggio presso il nuovo istituto di previdenza. Il nuovo obbligo rafforzato posto a carico dell'Istituto di previdenza ricevente di rintracciare gli averi di vecchiaia può essere ragionevole, ma lo sforzo di ricerca non può andare oltre un certo limite dettato dal buon senso e dalle capacità tecniche. Un'eventuale riduzione delle prestazioni assicurative provocata dall'assenza di un avere di libero passaggio non confluito nel nuovo Istituto di previdenza non dovrebbe in ogni modo, secondo l'avviso dello scrivente Consiglio, mai avere conseguenze di alcuna natura a carico del nuovo Istituto di previdenza.

In definitiva sembra esserci una sproporzione tra le modifiche legislative proposte e l'obiettivo da conseguire, che è marginale e porta un teorico beneficio a pochissimi assicurati, che generalmente hanno scelto liberamente tale soluzione e dunque sono ben consci del rischio di investimento ad essa collegato.

Visto quanto precede il Consiglio di Stato del Cantone Ticino esprime il proprio parere negativo sulla proposta posta in consultazione, riservando comunque il suo sostegno nel merito dell'articolo 11 cpv. 2, che elimina il principio del consenso dell'assicurato per il trasferimento del libero passaggio al nuovo istituto di previdenza in caso di uscita. Ciò permetterebbe di evitare discussioni con gli assicurati (tutti gli assicurati, non solo quei pochi interessati ai piani 1e) o i rispettivi Istituto di previdenza rispettivamente Istituto libero passaggio, al momento della richiesta del trasferimento di una prestazione di libero passaggio. Questo rafforzerebbe inoltre dal profilo fiscale la lotta contro la dispersione degli averi previdenziali allo scopo di interrompere in maniera ingiustificata la progressione dell'aliquota impositiva percependo gli averi di libero passaggio e gli averi esistenti presso altri Istituti di previdenza in periodi fiscali differenti.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Sezione delle risorse umane – Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (dfe-sru@ti.ch)
- IPCT (ipct@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet